STATUTO	
Art. 1 – DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA	
E' costituita l'Associazione <u>culturale</u> denominata	
"Associazione Proquartiano" con sede nel Comune di Mulazzano (LO), regolata a norma	
del Titolo I, Cap. III, artt. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente statuto e della	
Legge Regionale n.1/2008 della Lombardia.	
L'indirizzo della sede legale dell'Associazione culturale, sita in Mulazzano, è fissato con	
l'atto costitutivo ed il Consiglio Direttivo potrà con propria delibera trasferire la sede	
nell'ambito dello stesso Comune.	
La durata dell'Associazione è illimitata.	
Art. 2 – PRINCIPI E FINALITA'	
L'Associazione culturale non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto, ed è ispirata ai	
principi di solidarietà, trasparenza e democraticità della propria struttura che consentano	
l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione stessa.	
L'Associazione persegue le seguenti finalità:	
Promuovere iniziative sociali, storico culturali e di favorire la conoscenza e la	
valorizzazione di Quartiano, del suo territorio e delle sue tradizioni. La Proquartiano non	
effettuerà mai iniziative di carattere politico o religioso.	
Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione culturale potrà esercitare anche,	
in maniera marginale e comunque senza scopo di lucro_soggettivo, attività di natura	
commerciale anche nei confronti di non associati, con obiettivi di autofinanziamento per la	
 propria principale attività istituzionale.	
1	

Art. 3 – SOCI ADERENTI ALL'ASSOCIAZIONE E LORO CATEGORIE	
Possono aderire all'Associazione culturale in qualità di Soci tutti i cittadini maggiorenni	
residenti nelle località del Comune di Mulazzano identificate in Quartiano, Casolta, Isola	
Balba, Casoltina, Sabbione, Vignazza, Mongattino, e coloro che vi abbiano risieduto in	
passato(per questi ultimi è possibile l'adesione anche del coniuge, senza discriminazione di	
sesso, che dichiarino di accettare il presente Statuto e di condividere le finalità istituzionali e	
gli scopi associativi.	
Il numero dei soci è illimitato ed è in ogni caso esclusa, per qualunque socio, la preordinata	
temporaneità dell'adesione all'Associazione.	
I soci si distinguono in:	
Soci Effettivi;	
Soci Onorari: sono dichiarati tali, da parte del Consiglio Direttivo, le persone fisiche che	
operino o abbiano operato con particolare impegno a favore dell'Associazione. Il socio	
onorario non paga nessuna quota associativa.	
La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione	
culturale e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo: tutti gli associati	
hanno infatti eguali diritti e doveri. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera	
uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a	
garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.	
Art.4 – <u>DIRITTI E DOVERI DEI SOCI</u>	
Tutti i soci hanno uguali diritti, vale a dire di:	
intervenire e partecipare con il proprio voto alle Assemblee, purché in regola con la	
qualifica di socio e con il pagamento della quota associativa annuale.	
assistere e/o partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;	
• frequentare i locali sociali;	
2	

servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione, eventualmente con	
corresponsione di specifici contributi secondo le modalità e gli importi stabiliti	
periodicamente dal Consiglio Direttivo;	
■ presentare proposte e/o reclami, in forma scritta e non anonima, al Consiglio Direttivo;	
essere delegati ad assumere incarichi sociali;	
esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto Sociale;	
discutere ed approvare i rendiconti economici;	
Tutti i soci hanno il dovere di:	
• osservare le disposizioni statutarie e quelle degli specifici regolamenti approvati dal	
Consiglio Direttivo per la partecipazione alle attività associative;	
• osservare le specifiche deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;	
■ mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione ed al di fuori di	
essa;	
 versare puntualmente le quote associative annuali per il sostegno dell'attività sociale, 	
secondo gli importi e le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo;	
 astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione. 	
Art. 5 – <u>MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI</u>	
Per ottenere l'ammissione l'aspirante socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo,	
il quale periodicamente, e comunque almeno una volta ogni trenta giorni, esamina le	
domande presentate e dà comunicazione in merito all'accettazione o meno della domanda	
stessa.	
In caso di mancata accettazione della domanda, il Consiglio Direttivo deve esporre, nella	
propria comunicazione di rifiuto, le motivazioni oggettive della decisione così assunta ed	
esporre la medesima nella prima successiva convocazione dell'Assemblea dei Soci per	
ratifica da parte di quest'ultima.	
3	
J	

I Soci, una volta ammessi, pagano la quota associativa annuale il cui importo è fissato	
annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.	
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato; resta salvo in ogni caso il diritto di	
recesso da parte del socio.	
Art. 6 – <u>PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO</u>	
Il socio cessa di far parte dell'Associazione:	
• per dimissioni volontarie;	
■ per decesso;	
■ per mancato versamento della quota di sostegno annuale nei termini stabiliti dal	
Consiglio Direttivo;	
 per inosservanza del presente Statuto; 	
■ per decisione del Consiglio Direttivo adottata a causa di gravi inadempienze del socio,	
qualora il socio dimostri di non condividere le finalità dell'Associazione e comunque	
risulti di turbamento nello svolgimento dell'attività dell'Associazione stessa.	
Il socio che intende dimettersi dall'Associazione deve darne tempestivamente	
comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.	
La quota associativa di iscrizione e le quote annuali di sostegno versate all'Associazione	
non sono in ogni caso rimborsate né al socio dimissionario, né al socio radiato.	
La quota associativa di iscrizione ed il contributo di sostegno annuale non sono trasmissibili	
a terzi in nessun caso.	
Art. 7 – QUOTE SOCIALI E CONTRIBUTI SPECIFICI	
Tutti coloro che rivestono la qualifica di socio, fatta eccezione per i Soci onorari di cui al	
precedente art. 3), devono versare annualmente la quota associativa di sostegno al fine di	
contribuire alle necessarie risorse finanziarie di cui abbisogna l'Associazione per perseguire	
i propri scopi istituzionali e per manifestare, tra l'altro, la propria volontà a continuare il	
4	

rapporto associativo.	
Il socio che non ottemperi all'obbligo di pagamento della quota di sostegno annuale per	
oltre 1 (un) mese dal termine fissato dalla delibera del Consiglio Direttivo che ne ha stabilito	
gli importi e le modalità di versamento, è considerato a tutti gli effetti decaduto dalla	
qualifica di socio senza eccezione alcuna.	
Il Consiglio Direttivo potrà anche stabilire che la quota associativa annuale per determinate	
figure di soci (come per esempio gli anziani, ecc) abbia degli importi ridotti per agevolare	
l'associazionismo di tali soggetti, fermo restando gli uguali diritti di tutti i soci come	
principio di democraticità della struttura associativa già precedentemente richiamato.	
I soci saranno inoltre tenuti al versamento di contributi specifici qualora intendano usufruire	
delle strutture, dei servizi e delle specifiche attività organizzate e messe a loro disposizione	
da parte dell'Associazione.	
Art. 8 – <u>ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE</u>	
Sono Organi dell'Associazione:	
☐ l'Assemblea dei Soci;	
☐ il Consiglio Direttivo;	
☐ il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere.	
in Fresidente, in vice Fresidente, in Tesoffere.	
Art. 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI	
Art. 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI	
Art. 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell' Associazione. Essa è composta da tutti i soci	
Art. 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell' Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota di iscrizione e le quote associative annuali di	
Art. 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell' Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota di iscrizione e le quote associative annuali di sostegno. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio	
Art. 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell' Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota di iscrizione e le quote associative annuali di sostegno. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio,	
Art. 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell' Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota di iscrizione e le quote associative annuali di sostegno. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell'ambito della stessa Assemblea.	

controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che	
non sia previsto dal presente Statuto: le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate	
solo da una successiva Assemblea.	
L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno due volte l'anno dal Presidente, per	
discutere ed approvare il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed il rendiconto	
economico e finanziario consuntivo.	
Più precisamente:	
l'Assemblea in convocazione ordinaria delibera:	
a)l'approvazione annuale del bilancio di previsione e del conto consuntivo	
dell'Associazione;	
b) l'elezione di tutti gli organi istituzionali dell'Associazione;	
c) sugli altri argomenti che riguardino gli scopi dell'Associazione, di cui al precedente art.	
2), posti all'ordine del giorno.	
l'Assemblea in convocazione straordinaria delibera:	
a) sulle proposte di modifica del presente statuto;	
b) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;	
c) sullo scioglimento dell'Associazione;	
d)sugli altri argomenti di straordinaria amministrazione che non riguardino strettamente gli	
scopi dell'Associazione, posti all'ordine del giorno.	
L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata, a cura del Consiglio	
Direttivo, alternativamente:	
mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale almeno	
otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea;	
mediante comunicazione postale in via ordinaria spedita almeno otto giorni prima della	
data fissata per l'Assemblea;	
6	
lacksquare	i

mediante mail inviata almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea;	
e nei casi urgenti, mediante raccomandata a mano o telegramma da inviarsi almeno due	
giorni prima della data fissata per l'Assemblea.	
L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data,	
l'ora ed il luogo della riunione, che può anche essere diverso dalla sede sociale purché posto	
nel Comune dove ha sede l'Associazione. Nel medesimo avviso può essere indicata anche la	
data e l'ora dell'eventuale seconda convocazione, che in ogni caso non può tenersi nel	
medesimo giorno fissato per la prima convocazione.	
Le Assemblee in sede ordinaria saranno valide:	
in prima convocazione, con la presenza del 50% degli aventi diritto al voto;	
in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.	
Le Assemblee in sede straordinaria saranno valide:	
in prima convocazione, con la presenza del 50% degli aventi diritto al voto;	
in seconda convocazione, con la presenza del 30% degli aventi diritto al voto;	
L'Assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria delibera validamente con voto	
favorevole della maggioranza dei presenti.	
Art. 10 – <u>CONSIGLIO DIRETTIVO</u>	
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri,	
dura in carica tre esercizi e scade contestualmente con l'approvazione del rendiconto	
riguardante il terzo esercizio; i suoi membri sono rieleggibili.	
L'elezione del Consiglio Direttivo ad opera dell'Assemblea avviene per votazione a	
scrutinio segreto con apposite schede riportanti i nominativi dei candidati resisi disponibili a	
rivestire le cariche e previa delibera del numero di consiglieri da nominare (da cinque a	
nove). Lo spoglio delle schede deve avvenire immediatamente dopo la conclusione delle	
operazioni di voto.	
7	
7	

In caso di dimissioni, decadenza, impossibilità o scomparsa di un membro del Consiglio	
Direttivo, subentrano i primi dei non eletti. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il	
Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere e fissa inoltre eventuali deleghe ai consiglieri in	
ordine a specifiche attività dell' Associazione, con facoltà di nominare, se opportuno, anche	
un Segretario. Il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario non potranno	
rivestire la medesima carica per oltre due mandati consecutivi.	
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da un terzo dei consiglieri eletti, in via	
ordinaria, ogni qualvolta ne ravvedano la necessità, con qualunque mezzo (lettera,	
telegramma, telefono, e-mail).	
Il Consiglio Direttivo formula i programmi di attività sociali, attua le deliberazioni	
dell'Assemblea, approva i regolamenti di applicazione dello statuto, decide l'importo della	
quota sociale e le modalità di versamento, decide su eventuali controversie fra i soci.	
Oltre tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo ha i	
seguenti compiti:	
curare il conseguimento dei fini statutari;	
amministrare i beni sociali e curarne l'incremento;	
redigere il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo da	
sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla	
chiusura dell'esercizio;	
deliberare sulla accettazione dei soci e sulla eventuale espulsione;	
• provvedere alla compilazione dei regolamenti interni per l'uso delle attrezzature ed	
impianti dell' Associazione;	
conferire incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica;	
nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti	
e poteri particolari;	
0	
×	I .

applicare tutti i regolamenti del presente statuto;	
• impartire, tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior	
andamento dell' Associazione nei limiti dello statuto, dei regolamenti e delle	
deliberazioni dell'Assemblea sociale;	
stabilire la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno dell'Assemblea sociale ordinaria ed	
eventualmente straordinaria;	
deliberare su ogni altro argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e	
decidere, salvo successiva ratifica da parte dell'Assemblea su questioni che non fossero	
contemplate da nessuna norma sociale;	
curare l'interesse dei soci e dell'Associazione nei confronti di altre società e pubblici	
poteri sia direttamente che tramite le varie federazioni.	
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno la metà più	
uno dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso	
di parità prevale sempre il voto del Presidente.	
Art. 11 – <u>IL PRESIDENTE DELL' ASSOCIAZIONE</u>	
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, è il legale rappresentante dell' Associazione e	
risponde del suo funzionamento nei confronti dell'Assemblea Sociale.	
Il Presidente assolve i seguenti compiti:	
 provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione; 	
convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle	
deliberazioni dello stesso;	
■ firma gli atti e/o ne delega la firma;	
In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente delega in tutto od in parte le sue	
funzioni o i suoi poteri al Vice Presidente.	
9	

Art. 12 – <u>NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO</u>	
L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità	
delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati; si deve avvalere	
prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci e non può	
avvalersi di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per	
assicurare il regolare funzionamento dell'attività sociale.	
Art. 13 – <u>CLAUSOLA COMPROMISSORIA</u>	
Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno	
devolute alla esclusiva competenza di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri: ognuna	
delle parti in causa nominerà il proprio arbitro e gli arbitri così nominati designeranno il	
terzo con funzioni di Presidente.	
L'arbitrato avrà sede in Mulazzano ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la	
massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.	
Art. 14 – <u>SCIOGLIMENTO DELL' ASSOCIAZIONE</u>	
Qualora si verifichino cause o situazioni che possano determinare un'eventuale scioglimento	
dell' Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea straordinaria dei Soci che	
delibererà sullo scioglimento con le maggioranze di voto previste dal precedente art. 9).	
Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l'Associazione, sentita l'Autorità preposta,	
devolverà il proprio eventuale patrimonio residuo alla Parrocchia di Quartiano o altra	
Associazione con sede in località Quartiano avente finalità analoghe, fatta salva diversa	
destinazione imposta dalla legge.	
Art. 15 – <u>CLAUSOLA PER IL RECEPIMENTO ESPLICITO DI NORME</u>	
<u>TRIBUTARIE</u>	
L'Associazione, con l'intento di rafforzare sul piano formale e sostanziale, il principio di	
ente che non persegue scopi di lucro, quantunque già presenti nei diversi articoli sopra	
10	
10	

esposti, recepisce nel presente Statuto e fa proprie, in maniera esplicita le seguenti clausole:	
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,	
riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la	
distribuzione non siano imposte dalla legge;	
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque	
causa, alla Parrocchia di Quartiano o ad altra associazione con sede in località Quartiano	
avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui	
all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa	
destinazione imposta dalla legge;	
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire	
l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della	
partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per	
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli	
organi direttivi dell'associazione;	
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario	
secondo le disposizioni statutarie;	
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo	
2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti	
e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle	
convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;	
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a	
causa di morte e non rivalutabilità della stessa.	
Inoltre l'Associazione, nelle more di una eventuale modifica del presente Statuto che si	
rendesse necessaria, rispetterà le eventuali modifiche e/o riferimenti alle clausole contenute	
nell'attuale testo dell'art. 148, comma 8 del D.P.R. 917/1986 e dell'art. 4, comma 6 del	
11	

D.P.R. 633/1972.	
Art. 16 – <u>COMPLETEZZA DELLO STATUTO</u>	
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le	
disposizioni vigenti in materia di associazioni ed enti senza fine di lucro.	
Firmato:	
Presidente	
Vice Presidente	
Segretario	
Allegato al verbale dell'assemblea del.	
Approvato con delibera dell'assemblea del soci tenutasi in data 4 gennaio 2010	